



**DECRETO DEL DIRIGENTE DEL**

**SERVIZIO AGRICOLTURA, FORESTAZIONE E PESCA**

**N. 89/S10 DEL 22/04/2009**

**Oggetto: Reg. CE n. 1698/05 – D.A. n. 100/08 - PSR Marche 2007-2013 – Asse II, Misure 2.1.1. e 2.1.2. – emanazione bandi a condizione per l'anno 2009.**

**IL DIRIGENTE DEL  
SERVIZIO AGRICOLTURA, FORESTAZIONE E PESCA**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare il presente decreto;

VISTO l'articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20

**- D E C R E T A -**

- di attivare per l'annualità 2009, in attuazione alla DGR n. 631 del 20 aprile 2009, i bandi per la misura 2.1.1. "Indennità per svantaggi naturali a favore di agricoltori delle zone montane" e per la misura 2.1.2. "Indennità a favore di agricoltori in zone svantaggiate diverse dalle zone montane" del Programma di Sviluppo Rurale 2007-13 della Regione Marche;
- di fissare al 15/05/2009 il termine per la presentazione delle domande di adesione;
- di approvare gli allegati A1 e A2 al presente decreto, del quale costituiscono parte integrante e sostanziale;
- che le disposizioni attuative dei bandi in questione sono quelle stabilite ai paragrafi 4.1 e 4.2 della DGR n. 631 del 20 aprile 2009;
- che per quanto attiene alle violazioni riscontrate nell'ambito del Reg 1698/05 è necessario fare riferimento alla DGR n. 1581 del 17/11/2008, con cui la Regione Marche ha recepito il DM 1205 del 20 marzo 2008;
- che per quanto attiene alle procedure di presentazione e di gestione dei bandi è necessario fare riferimento alla DGR n. 773 dell'11 giugno 2008 ed al DDS n. 21 del 10 febbraio 2009;
- di precisare che gli indirizzi procedurali, definiti secondo quanto stabilito da AGEA OP, potranno essere successivamente modificati e/o integrati a fronte di nuove determinazioni dell'organismo pagatore, quale soggetto titolare e responsabile della raccolta ed istruttoria delle domande di aiuto;
- di subordinare i bandi in questione all'approvazione da parte della Commissione Europea delle modifiche, attivate con procedura scritta dal Comitato di Sorveglianza del PSR, concernenti:
  - o il piano finanziario dell'Asse II, con il quale si destinano all'attivazione dei bandi la somma di **€. 4.500.000,00** per la Misura 211 ed **€. 500.000,00** per la Misura 212;
  - o l'importo unitario dell'aiuto, fissato in **€. 120,00** per la Misura 211 ed **€. 60,00** per la Misura 212,
- di stabilire che, per quanto specificato al punto precedente, il richiedente assuma,



sottoscrivendo l'apposito modello di dichiarazione di cui all'allegato "C2009" al presente decreto, i seguenti impegni:

- o di non avere nulla ed in alcuna sede da rivendicare nei confronti della Regione, dell'Organismo pagatore, dello Stato e della Commissione Europea nel caso non sia possibile erogare il premio per l'obbligo di apportare al bando modificazioni tali da non consentire il riconoscimento del premio stesso;
- o di adempiere, fin dal momento della presentazione della domanda per l'annualità 2009, agli obblighi previsti dal PSR per la/le misura/e alla quale aderisce e di impegnarsi a rispettare tali obblighi fino alla conclusione del periodo di impegno;
- o di adeguarsi agli obblighi imposti a livello comunitario e nazionale, anche qualora l'adeguamento fosse richiesto dopo la presentazione della domanda;
- di dare atto delle condizioni di urgenza per l'emanazione del presente provvedimento, pur in presenza della procedura di approvazione da parte della Commissione delle proposte formulate al Comitato di Sorveglianza del PSR, al fine di consentire la presentazione delle istanze entro la scadenza del 15 maggio 2009 fissata dal Reg.CE 1975/06 per le domande di aiuto a superficie;
- di stabilire che, per quanto non specificato nel presente atto, si applicano le norme e disposizioni contenute nel Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 e le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali;
- che dal presente atto non deriva un impegno di spesa a carico del bilancio regionale in quanto la copertura delle Misure 2.1.1. e 2.1.2. del PSR Marche è garantita dalla quota FEASR e dalla quota dello Stato;
- di dare la massima diffusione al presente atto attraverso la pubblicazione sul BUR Marche ai sensi della L.R. n.17/03, e sul sito regionale [www.agri.marche.it](http://www.agri.marche.it), ed attraverso le Strutture Decentrate Agricoltura, le Organizzazioni Professionali, i Centri di Assistenza Agricola Autorizzati (CAA);.

Luogo di emissione Ancona, li

**IL DIRIGENTE**  
**(Avv. Cristina Martellini)**

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -**

**Normativa e atti di riferimento**

- Regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (GU L 198 del 22.7.1991);
- Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune;
- Regolamento (CE) n. 1320/2006 della Commissione del 5/09/06 recanti disposizioni per la transazione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal reg.1698/2005 del Consiglio;
- Decisione 2006/493 del Consiglio del 19/03/06 che stabilisce l'importo del sostegno comunitario allo sviluppo rurale per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, la sua ripartizione annua e l'importo minimo da concentrare nelle regioni ammissibili all'obiettivo di convergenza ( L 195);
- Decisione della Commissione Europea n. 2006/636/CE del 12 settembre 2006 notificata con il n° C82006) 4024, che ha fissato una ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti del FEASR per le misure di sviluppo rurale relativamente al periodo 2007-2013;



- Piano Strategico Nazionale per lo Sviluppo Rurale 2007-2013, approvato dalla Conferenza Stato-Regioni il 31 ottobre 2006, notificato alla Commissione Europea e dichiarato ricevibile con nota dell'11/01/2007;
- Regolamento (CE) n. 1974/2006 del Consiglio "Disposizione generali sul Fondo europeo di Sviluppo regionale, sul Fondo sociale Europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento CE 1260/1999;
- Regolamento (CE) n. 1975/2006 del Consiglio recante le modalità di applicazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sviluppo rurale;
- Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche;
- Regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione del 7 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale e successive modifiche;
- Regolamento (CE) N. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003;
- Regolamento (CE) n. 74/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009 che modifica il Reg. CE n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al Regolamento (CE) N. 1782/03 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e successive modifiche; Il regolamento 796/2004 deve essere modificato alla luce del nuovo reg.(CE) n° 73/2009. Tali modifiche potrebbero richiedere l'adozione di criteri ulteriori fissati dallo Stato Membro.
- DM 12541 del 21/12/2006 – Disciplina del regime di condizionalità della PAC e successive modifiche;
- Circolare Agea ACIU.2007.237 del 06/04/2007 - Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione, il controllo ed il pagamento delle domande di aiuto ai sensi del Reg. (CE) 1698/2005;
- Regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune;
- Istruzioni applicative generali per la presentazione, il controllo ed il pagamento delle domande di aiuto ai sensi del Reg. (CE) 1698/2005 di AGEA del 19/03/2009 ACIU.2007.237;
- DM 1205 del 20 marzo 2008 e successive modifiche – Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito del regolamento CE n. 1782/03 e del regolamento CE n. 1698/05;
- DGR. 1581 del 17/11/2008 "Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 - Disposizioni regionali di attuazione ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 20 marzo 2008, recante: "Disposizioni in materia di violazione riscontrate nell'ambito del Reg. CE n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 sulla PAC e del Reg. CE n. 1698/05 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR)" - "Misure 2.1.1; 2.1.2; 2.1.4 (sottomisure b), d) azione 1a) e 1b) ed e)", e successive modificazioni."
- D.A. 50/07 del 17/04/2007 del Consiglio Regionale concernente "Programma di sviluppo rurale della regione Marche in attuazione del Reg. CE n. 1698 del Consiglio del 20 settembre 2005";
- Decisione **CE C(2008) 724** del 15/02/2008, con la quale si approva il PSR Marche;
- D.A. 85/08 del 17/03/2008 con cui si approva il PSR in via definitiva;
- D.A n. 100 del 29.07.2008 approvazione "Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2007/2013 in attuazione al Reg. CE 1698/05 del Consiglio del 20 settembre 2005";
- DGR 574 del 22/04/2008 relativa all'approvazione delle Disposizioni attuative per le misure agroambientali;
- DGR 773 del 11/06/2008 relativa al Manuale delle procedure dell'AdG del PSR 2007-2013;
- DDS 21/S10 del 10/02/2009 relativo all'approvazione delle procedure specifiche delle domande di aiuto del PSR.
- DGR 631 del 20/04/2009 relativa all'approvazione delle modifiche delle Disposizioni attuative per le misure agroambientali;



## Motivazioni ed esito dell'istruttoria

Il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), entrato in vigore dal 1° gennaio 2007, abroga il reg. 1257/99 a decorrere da tale data e stabilisce le modalità di finanziamento da parte del FEASR delle iniziative assunte dagli Stati membri nel quadro di programmi di sviluppo rurale (PSR) per il periodo di programmazione 2007-2013. In particolare, l'art. 37 del Reg. in questione, definisce, tra le misure volte a promuovere l'utilizzo sostenibile dei terreni agricoli, le indennità a favore delle zone montane e di altre zone caratterizzate da svantaggi naturali.

Tra le norme comunitarie risulta opportuno citare i regolamenti (CE) della Commissione n. 1974/2006 e n. 1975/2006 recanti, rispettivamente, le disposizioni di applicazione del reg. 1698/05 e le modalità di applicazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sviluppo rurale.

Il PSR 2007-2013 è stato inizialmente adottato dalla Regione Marche con deliberazione amministrativa del consiglio n. 50/07 del 17/04/2007; successivamente alla Decisione della Commissione Europea n. C(2008) 724 del 15/02/2008 è stato approvato in sede definitiva con D.A. n. 85/08 del 17/03/2008. Nel Programma di Sviluppo Rurale sono indicate, tra l'altro, le strategie e le priorità di intervento regionali, gli obiettivi specifici a cui queste si ricollegano, il Piano finanziario e la descrizione delle Misure e delle sottomisure prescelte per attuare la strategia di intervento.

Sulla base del provvedimento di approvazione delle Disposizioni Attuative e del Piano Finanziario da parte della Giunta Regionale è possibile attivare, con atto del Dirigente del Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca, individuato dal PSR, ai sensi dell'art. 74 del Reg. CE 1698/05, quale Autorità di Gestione del Programma, i bandi per le Misure in oggetto per l'annualità 2009.

Si evidenzia che detto provvedimento della Giunta Regionale (n. 631 del 20 aprile 2009) è stato emanato a condizione, in attesa dell'approvazione da parte dei Servizi della Commissione delle proposte di modifica decise in sede di Comitato di Sorveglianza, in particolare per gli aspetti che riguardano il Piano finanziario ed alcune modifiche delle schede di Misura.

Quella che interessa in modo particolare le due misure dell'Indennità Compensativa è la modifica dell'intensità dell'aiuto, il cui importo unitario si propone di ridurre da 200 a 120 €. ad ettaro per la 211 e da 100 a 60 € ad ettaro per la 212.

Poiché il termine per la presentazione delle domande di adesione per la presente annualità, conformemente a quanto stabilito in sede comunitaria per le domande di aiuto per le misure a superficie, è fissato al 15/05/2009, il rispetto di tale scadenza impone la massima urgenza per l'attivazione del bando al fine di consentire ai produttori l'accesso agli aiuti per l'anno 2009.

E' di conseguenza necessario emanare un atto sotto la condizione delle possibili modifiche derivanti dalle decisioni della Commissione in merito a:

- la dotazione finanziaria a disposizione per l'attivazione dei bandi, che con DGR n. 631 del 20/04/2009 è stata fissata in €. 4.500.000,00 per la Misura 211 ed €. 500.000,00 per la Misura 212;
- l'importo unitario dell'aiuto, che con la medesima DGR è stato fissato in €.120,00 ad ettaro per la Misura 211 ed €. 60 ad ettaro per la Misura 212.

A tal proposito occorre precisare che i Fondi in questione (comunitari e statali) non transitano a carico del Bilancio regionale.

Gli elementi essenziali che definiscono i bandi: modalità e termine di presentazione delle domande, dotazione finanziaria, soggetto attuatore, sono riportati negli allegati A1 (Mis. 2.1.1.) ed A2 (Mis. 2.1.2.),



che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Le disposizioni di Attuative dei bandi in questione, contenenti anche i criteri di accesso e di selezione dei beneficiari, sono invece quelle stabilite ai paragrafi 4.1 e 4.2 della DGR n. 631 del 20 aprile 2009 , il cui testo approvato, per facilità di lettura, è riportato integralmente a margine del presente atto.

Per quanto attiene invece alle procedure di presentazione e di gestione dei bandi è necessario fare riferimento alla DGR n. 773 dell'11 giugno 2008 ed alla DGR n. 21 del 10 febbraio 2009.

Per quanto attiene alle violazioni riscontrate nell'ambito del Reg. 1698/05 è necessario fare riferimento alla DGR n. 1581 del 17/11/2008, con cui la Regione Marche ha recepito il DM 1205 del 20 marzo 2008;

### **Proposta**

Per le motivazioni esposte si ritiene opportuno proporre l'adozione di un atto avente per oggetto: "Reg. CE n. 1698/05 – D.A. n. 85/08 - PSR Marche 2007-2013 – Asse II, Misure 2.1.1. e 2.1.2. – emanazione bandi a condizione per l'anno 2009"

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(**Dr. Giandiego Drago**)

- ALLEGATI -

### Allegato A1

**PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-13. ASSE II – MISURA 2.1.1 INDENNITÀ PER SVANTAGGI NATURALI A FAVORE DI AGRICOLTORI DELLE ZONE MONTANE. BANDO A CONDIZIONE PER L'ANNUALITÀ 2009**

*Le presenti disposizioni forniscono precisazioni in merito all'attuazione del presente bando, sulla base delle norme di cui all' Art 37 del Reg. (CE) N° 1698/2005, Artt 27, 44, 45, 47 e 53 e punto 5.3.2.1.1. dell'Allegato II del Reg. (CE) 1974/06, e del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Marche (nel seguito PSR).*

**Misura**

Misura 2.1.1

*Indennità per svantaggi naturali a favore di agricoltori delle zone montane*

**Annualità**

2009

**Dotazione finanziaria assegnata**

Euro 4.500.000,00

**Beneficiari**

imprenditori agricoli singoli o associati, residenti nelle zone montane o svantaggiate della Regione Marche, che al momento della presentazione della domanda si impegnano all'esercizio nelle aree montane della zootecnica estensiva o della castanicoltura da frutto

**Scadenza per la presentazione delle domande**

15/05/2009

**Responsabili di procedimento**

Responsabile regionale: dott. Giandiego Drago

Per comunicazioni telefoniche o a mezzo fax si prega di fare riferimento a *Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca*, tel. 071-806.3596; fax 071-806.3019 oppure a P.F. *Struttura Decentrata Macerata*, tel. 0733-2932270; fax 0733-235784

### Modalità di presentazione delle domande

I beneficiari, così come individuati in premessa, per avere diritto all'aiuto per l'annualità 2009 devono presentare alle sedi provinciali del Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca della Regione Marche (nel seguito "SDA") competenti per territorio secondo la residenza dell'imprenditore o del rappresentante legale della società, apposita domanda di aiuto, compilando on-line il modello di domanda previsto dal Sistema Informativo Agricolo Nazionale SIAN.

Per l'accesso al portale SIAN è necessario connettersi all'indirizzo **www.sian.it**.

Possono presentare domanda solo i richiedenti che abbiano preliminarmente provveduto alla costituzione e, se necessario, all'aggiornamento del fascicolo aziendale; qualora detto fascicolo non sia stato preventivamente costituito è possibile effettuare detta operazione presso un CAA o altri soggetti eventualmente abilitati dalla Regione Marche.

Il fascicolo aziendale è unico, ed è detenuto dall'Organismo pagatore competente secondo la disciplina dettata dalla Circolare ACIU.2005.210 del 20 aprile 2005 e successivi aggiornamenti, emanata da AGEA quale Organismo di Coordinamento, e dal Manuale Utente, edizione maggio 2007, reperibile sul sito **www.sian.it** (area download).

Il fascicolo aziendale contiene, quindi, tutte le superfici di cui un'azienda agricola dispone, anche se le diverse Unità tecnico-economiche (UTE) aziendali sono ubicate in Regioni diverse. Il beneficiario potrà presentare le proprie domande con riferimento ai vari bandi emanati dalle Regioni nei cui territori ricadono le UTE interessate.

E' prevista la presentazione di un modello informatico di domanda e della sua versione in formato cartaceo, costituita dalla stampa del modello informatico effettuata successivamente all'operazione di chiusura della domanda, comprensiva dell'allegata documentazione obbligatoria.

La domanda, redatta informaticamente su SIAN, deve essere rilasciata a sistema entro il giorno **15 maggio 2009**;

La versione cartacea e gli allegati, devono **pervenire** presso la SDA competente, entro la medesima data di scadenza del bando.

La versione cartacea della domanda deve essere **firmata in originale ed autenticata nei modi di legge, deve essere presentata in busta chiusa e deve contenere tutti gli allegati previsti.**

Si evidenzia che anche le domande inoltrate a mezzo posta con raccomandata A.R., devono pervenire entro la data di scadenza fissata.

### **Irricevibilità della domanda**

Sono considerate non ricevibili le domande:

- rilasciate sul sistema informativo oltre il termine ammesso per la presentazione tardiva;
- presentate in formato cartaceo oltre il termine di scadenza;
- non presentate in busta;
- prive della sottoscrizione originale del produttore o non autenticata nei modi di legge;
- prive della documentazione allegata obbligatoria per la ricevibilità;

### **Presentazione tardiva della domanda**

La presentazione della domanda di aiuto oltre il termine prescritto comporta una riduzione, pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, dell'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile.

In caso di ritardo superiore a 25 giorni di calendario la domanda è irricevibile.

### **Documentazione da allegare alla domanda**

*In allegato alla domanda deve essere prodotta la seguente documentazione, obbligatoria o necessaria al riconoscimento di titoli o requisiti:*

**Modello 2/IC2009:** obbligatorio per la ricevibilità dell'istanza - relativo all'assunzione degli impegni annuali e quinquennali ed alla dichiarazione dei requisiti di priorità;

**Modello 10/IC2009:** obbligatorio per la ricevibilità dell'istanza presentata da società - relativo all'elenco dei soci al momento della presentazione della domanda;

**Modello C2009:** obbligatorio per la ricevibilità dell'istanza - dichiarazione liberatoria nei confronti della Regione Marche, relativa alla natura specifica del bando a condizione.

**Modello UCiv /IC2009:** obbligatorio per l'ammissibilità delle superfici interessate – dichiarazione del legale rappresentante dell'uso civico o delle proprietà collettive quali Comunanze Agrarie, Università Agrarie e simili, che attesta l'esistenza del diritto d'uso a favore dell'utente, il numero di capi con diritto di pascolo per l'anno 2009 ed attribuisce le superfici virtuali ai fini del premio;

**Modello 11/IC2009:** obbligatorio per l'ammissibilità delle superfici interessate relativo ai contratti affitto stagionali di pascoli montani gravati da uso civico; ;

### **Produttori che presentano contestualmente domanda per la Misura 211 e per la Misura 212**

I richiedenti che intendono partecipare ad entrambi i bandi dell'Indennità Compensativa devono presentare due distinte buste chiuse contenente ciascuna il modello di domanda cartacea e la relativa documentazione allegata.

### **Assolvimento dell'impegno quinquennale**

I produttori che hanno già avuto accesso all'aiuto nel corso del presente periodo di programmazione 2007-2013 hanno l'obbligo di mantenere in coltivazione la SAU minima di Ha 3,00 in precedenza dichiarata, a prescindere dall'esito dell'istanza presentata per l'annualità 2009. Tale impegno pertanto dovrà risultare verificato sulla dichiarazione delle superfici del presente anno, pena la decadenza dall'aiuto.

I produttori che presentano domanda per la prima volta nell'anno 2009 o che, comunque, non hanno mai avuto accesso all'aiuto nel corso del presente periodo di programmazione 2007-2013, devono dichiarare in domanda le superfici che intendono sottoporre a vincolo quinquennale.

## Allegato A2

### **PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-13. ASSE II – MISURA 2.1.2 INDENNITÀ A FAVORE DI AGRICOLTORI IN ZONE SVANTAGGIATE DIVERSE DALLE ZONE MONTANE. BANDO A CONDIZIONE PER L'ANNUALITÀ 2009**

*Le presenti disposizioni forniscono precisazioni in merito all'attuazione del presente bando, sulla base delle norme di cui all' Art 37 del Reg. (CE) N° 1698/2005, Artt 27, 44, 45, 47 e 53 e punto 5.3.2.1.1. dell'Allegato II del Reg. (CE) 1974/06, e del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Marche (nel seguito PSR).*

**Misura**

Misura 2.1.2.

*Indennità a favore di agricoltori in zone svantaggiate diverse dalle zone montane*

**Annualità**

2009

**Dotazione finanziaria assegnata**

Euro 500.000,00

**Beneficiari**

imprenditori agricoli singoli o associati, residenti nelle zone montane o svantaggiate della Regione Marche, che al momento della presentazione della domanda si impegnano all'esercizio nelle aree svantaggiate della zootecnia estensiva

**Scadenza per la presentazione delle domande**

15/05/2009

**Responsabili di procedimento**

Responsabile regionale: dott. Giandiego Drago

Per comunicazioni telefoniche o a mezzo fax si prega di fare riferimento a Servizio *Agricoltura, Forestazione e Pesca*, tel. 071-806.3596; fax 071-806.3019 oppure a P.F. *Struttura Decentrata Macerata*, tel. 0733-2932270; fax 0733-235784

### **Modalità di presentazione delle domande**

I beneficiari, così come individuati in premessa, per avere diritto all'aiuto per l'annualità 2009 devono presentare alle sedi provinciali del Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca della Regione Marche (nel seguito "SDA") competenti per territorio secondo la residenza dell'imprenditore o del rappresentante legale della società, apposita domanda di aiuto, compilando on-line il modello di domanda previsto dal Sistema Informativo Agricolo Nazionale SIAN.

Per l'accesso al portale SIAN è necessario connettersi all'indirizzo **www.sian.it**.

Possono presentare domanda solo i richiedenti che abbiano preliminarmente provveduto alla costituzione e, se necessario, all'aggiornamento del fascicolo aziendale; qualora detto fascicolo non sia stato preventivamente costituito è possibile effettuare detta operazione presso un CAA o altri soggetti eventualmente abilitati dalla Regione Marche.

Il fascicolo aziendale è unico, ed è detenuto dall'Organismo pagatore competente secondo la disciplina dettata dalla Circolare ACIU.2005.210 del 20 aprile 2005 e successivi aggiornamenti, emanata da AGEA quale Organismo di Coordinamento, e dal Manuale Utente, edizione maggio 2007, reperibile sul sito **www.sian.it** (area download).

Il fascicolo aziendale contiene, quindi, tutte le superfici di cui un'azienda agricola dispone, anche se le diverse Unità tecnico-economiche (UTE) aziendali sono ubicate in Regioni diverse. Il beneficiario potrà presentare le proprie domande con riferimento ai vari bandi emanati dalle Regioni nei cui territori ricadono le UTE interessate.

E' prevista la presentazione di un modello informatico di domanda e della sua versione in formato cartaceo, costituita dalla stampa del modello informatico effettuata successivamente all'operazione di chiusura della domanda, comprensiva dell'allegata documentazione obbligatoria.

La domanda, redatta informaticamente su SIAN, deve essere rilasciata a sistema entro il giorno **15 maggio 2009**;

La versione cartacea e gli allegati, devono **pervenire** presso la SDA competente, entro la medesima data di scadenza del bando.

La versione cartacea della domanda deve essere **firmata in originale ed autenticata nei modi di legge, deve essere presentata in busta chiusa e deve contenere tutti gli allegati previsti.**

Si evidenzia che anche le domande inoltrate a mezzo posta con raccomandata A.R., devono pervenire entro la data di scadenza fissata.

### **Irricevibilità della domanda**

Sono considerate non ricevibili le domande:

- rilasciate sul sistema informativo oltre il termine ammesso per la presentazione tardiva;
- presentate in formato cartaceo oltre il termine di scadenza;
- non presentate in busta;
- prive della sottoscrizione originale del produttore o non autenticate nei modi di legge;
- prive della documentazione allegata obbligatoria per la ricevibilità;

### **Presentazione tardiva della domanda**

La presentazione della domanda di aiuto oltre il termine prescritto comporta una riduzione, pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, dell'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile.

In caso di ritardo superiore a 25 giorni di calendario la domanda è irricevibile.

### **Documentazione da allegare alla domanda**

*In allegato alla domanda deve essere prodotta la seguente documentazione, obbligatoria o necessaria al riconoscimento di titoli o requisiti:*

***Modello 2/IC2009: obbligatorio per la ricevibilità dell'istanza - relativo all'assunzione degli impegni annuali e quinquennali ed alla dichiarazione dei requisiti di priorità;***

***Modello 10/IC2008: obbligatorio per la ricevibilità dell'istanza presentata da società - relativo all'elenco dei soci al momento della presentazione della domanda;***

***Modello C2009: obbligatorio per la ricevibilità dell'istanza - dichiarazione liberatoria nei confronti della Regione Marche, relativa alla natura specifica del bando a condizione.***

***Modello UCiv /IC2009: obbligatorio per l'ammissibilità delle superfici interessate – dichiarazione del legale rappresentante dell'uso civico o delle proprietà collettive quali Comunanze Agrarie, Università Agrarie e simili, che attesta l'esistenza del diritto d'uso a favore dell'utente, il numero di capi con diritto di pascolo per l'anno 2009 ed attribuisce le superfici virtuali ai fini del premio;***

***Modello 11/IC2009: obbligatorio per l'ammissibilità delle superfici interessate relativo ai contratti affitto stagionali di pascoli montani gravati da uso civico;***

### **Produttori che presentano contestualmente domanda per la Misura 211 e per la Misura 212**

I richiedenti che intendono partecipare ad entrambi i bandi dell'Indennità Compensativa devono presentare due distinte buste chiuse contenente ciascuna il modello di domanda cartacea e la relativa documentazione allegata.

### **Assolvimento dell'impegno quinquennale**

I produttori che hanno già avuto accesso all'aiuto nel corso del presente periodo di programmazione 2007-2013 hanno l'obbligo di mantenere in coltivazione la SAU minima di Ha 3,00 in precedenza dichiarata, a prescindere dall'esito dell'istanza presentata per l'annualità 2009. Tale impegno pertanto dovrà risultare verificato sulla dichiarazione delle superfici del presente anno, pena la decadenza dall'aiuto.

I produttori che presentano domanda per la prima volta nell'anno 2009 o che, comunque, non hanno mai

avuto accesso all'aiuto nel corso del presente periodo di programmazione 2007-2013, devono dichiarare in domanda le superfici che intendono sottoporre a vincolo quinquennale.

CUAA

N. Domanda

Pagina (n°/di totali) /

Modello 2/IC 2009

**DICHIARAZIONI SOSTITUTIVA**  
(artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000)

**DICHIARAZIONI ED IMPEGNI DEL RICHIEDENTE**

I sottoscritt \_\_\_\_\_

nat\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_

via/fraz/loc. \_\_\_\_\_,

In qualità di rappresentante legale della ditta/società \_\_\_\_\_,

avendo presentato domanda per ottenere gli aiuti di cui al Titolo IV, Capo I, articolo 37 del Reg. (CE) del Consiglio n° 1698/05, Programma di Sviluppo Rurale, Asse II, Misura 2.1.1 e/o 2.1.2, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000, consapevole che in caso di dichiarazione mendace o non conforme al vero incorrerà nelle sanzioni dall'art.76 e nella perdita dei benefici ai sensi dell'art.75 della medesima legge;

**DICHIARA**

Di essere a conoscenza di tutte le condizioni fissate dal bando annualità 2009 approvato con DSS .....ed in particolare dei seguenti impegni:

- al proseguimento dell'attività agricola, su almeno Ha 3,00 di superficie svantaggiata o montana, ubicata nelle aree elegibili a premio per la misura a cui aderisce, per almeno un quinquennio a decorrere dalla data di pagamento del primo premio;
- al mantenimento di un carico di bestiame non superiore a 2,0 e non inferiore a 0,3 UBA per ettaro di foraggiere, per almeno un anno, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda;
- al mantenimento di una quota di una SAU foraggera elegibile a premio pari almeno al 50% della SAU complessiva oggetto d'aiuto, per almeno un anno con decorrenza dalla data di presentazione della domanda;
- ad adottare pratiche agricole rispettose delle regole della "condizionalità" sull'intera superficie aziendale in conduzione, per almeno un anno, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda;
- di possedere i seguenti requisiti soggettivi che danno diritto ai relativi punteggi di priorità:

| <b>CRITERIO C: metodo di allevamento biologico</b>   | <b>barrare con una X</b> | <b>note</b> |
|--|--------------------------|-------------|
| C1 -aziende che utilizzano il metodo biologico per tutte le UBA aziendali                      |                          |             |
| C2 -aziende che utilizzano il metodo biologico su una quota delle UBA aziendali > 50% e < 100% |                          |             |

SEZIONE RISERVATA AI SOGGETTI CHE ADERISCONO PER LA PRIMA VOLTA ALLA MISURA

**Dichiara** inoltre di sottoporre al vincolo quinquennale di prosecuzione dell'attività agricola su una superficie minima di Ha 3,00 di SAU le seguenti particelle:

| Comune | fg | Part.IIa | Sup. Catastale | Sup. Utilizzata |
|--------|----|----------|----------------|-----------------|
|        |    |          |                |                 |
|        |    |          |                |                 |
|        |    |          |                |                 |
|        |    |          |                |                 |
|        |    |          |                |                 |
|        |    |          |                |                 |
|        |    |          |                |                 |
|        |    |          |                |                 |
|        |    |          |                |                 |
|        |    |          |                |                 |
|        |    |          |                |                 |
|        |    |          |                |                 |
|        |    |          |                |                 |
|        |    |          |                |                 |
|        |    |          |                |                 |

Data \_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_  
La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione qualora sia apposta in presenza del dipendente addetto al ricevimento o nel caso in cui la dichiarazione sia presentata unitamente a copia fotostatica (non autenticata) di un documento di identità del sottoscrittore

CUAA

N. Domanda

Pagina (n°/di totali) /

Modello. 10/IC 2009

**DICHIARAZIONI SOSTITUTIVA**  
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000

**ELENCO SOCI**

L sottoscritt \_\_\_\_\_ nat\_ a \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_  
via/fraz/loc. \_\_\_\_\_,

In qualità di rappresentante legale della società:

\_\_\_\_\_

avendo presentato domanda per ottenere gli aiuti di cui al Titolo IV, Capo I, articolo 37 del Reg. (CE) del Consiglio n° 1698/05, Programma di Sviluppo Rurale, Asse II, Misura 2.1.1 e/o 2.1.2, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000, consapevole che in caso di dichiarazione mendace o non conforme al vero incorrerà nelle sanzioni dall'art.76 e nella perdita dei benefici ai sensi dell'art.75 della medesima legge;

**DICHIARA**

Che i soci componenti la società al momento della presentazione della domanda sono:

| n. | Cognome e nome del socio | Codice Fiscale |
|----|--------------------------|----------------|
| 1  |                          |                |
| 2  |                          |                |
| 3  |                          |                |
| 4  |                          |                |
| 5  |                          |                |
| 6  |                          |                |
| 7  |                          |                |
| 8  |                          |                |
| 9  |                          |                |
| 10 |                          |                |

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione qualora sia apposta in presenza del dipendente addetto al ricevimento o nel caso in cui la dichiarazione sia presentata unitamente a copia fotostatica (non autenticata) di un documento di identità del sottoscrittore

CUAA

N. Domanda

Pagina (n°/di totali) /

Modello Uciv/IC 2009

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA****DICHIARAZIONE LEGALE RAPPRESENTANTE****USI CIVICI E PROPRIETA' COLLETTIVE**

( artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000)

I sottoscritto \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ nat \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

e residente a \_\_\_\_\_

via/fraz/loc. \_\_\_\_\_,

In qualità di legale rappresentante dell'uso civico o della proprietà collettiva denominata :

essendo a conoscenza della possibilità di ottenere aiuti di cui al Titolo IV, Capo I, articolo 37 del Reg. (CE) del Consiglio n° 1698/05, Programma di Sviluppo Rurale, Asse II, Misura 2.1.1 e/o 2.1.2, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000, consapevole che in caso di dichiarazione mendace o non conforme al vero incorrerà nelle sanzioni previste dall'art.76 e nella perdita dei benefici ai sensi dell'art. 75 della medesima legge,

**DICHIARA**

Che il Sig. \_\_\_\_\_ nat \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_

loc. \_\_\_\_\_ è utente dell'Ente in causa;

che il medesimo utente è titolare per l'anno 200\_\_ di un diritto di pascolo per n° \_\_\_\_\_ capi di specie \_\_\_\_\_ e per n° \_\_\_\_\_ capi di specie \_\_\_\_\_;

Il sottoscritto inoltre,

essendo a conoscenza che l'utente ha presentato o presenterà domanda di aiuto ai sensi del Reg. CE 1698/05, Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche, Misura 2.1.1. e/o Misura 2.1.2.;

valutata la disponibilità complessiva di superfici foraggere in proprietà collettiva;

determinata la superficie che è possibile attribuire in proporzione a ciascun capo autorizzato al pascolo per l'anno 200\_\_;

tenuto conto della specifica richiesta avanzata dall'utente sopra citato;

verificato che la superficie richiesta è comunque non superiore a quella proporzionalmente attribuibile in relazione ai diritti di pascolo dell'utente;

tenuto conto di quanto disposto dall'art. 8, paragrafo a) del Reg. CE 796/2004,

comunica che è possibile attribuire al Sig. \_\_\_\_\_

una superficie virtuale di complessivi Ha \_\_\_\_\_ come appresso descritta:

| Comune | Foglio | Particella/e | Superficie Ha |
|--------|--------|--------------|---------------|
|        |        |              |               |
|        |        |              |               |
|        |        |              |               |
|        |        |              |               |
|        |        |              |               |
|        |        |              |               |

**CUAA**

**N. Domanda**

**Pagina (n°/di totali) /**

Specifica inoltre che l'attribuzione virtuale di dette superfici in uso comune, elaborata esclusivamente per consentire l'accesso dell'utente ai benefici previsti dal bando delle Misure 211 e/o 212 del PSR Marche, non costituisce in alcun modo un diritto ex-novo, e non modifica, né può modificare o limitare in seguito, i diritti preesistenti degli altri utenti dell'uso civico / proprietà collettiva, i cui rapporti, governati dalle norme statutarie o consuetudinarie dell'istituzione, restano immutati.

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione qualora sia apposta in presenza del dipendente addetto al ricevimento o nel caso in cui la dichiarazione sia presentata unitamente a copia fotostatica (non autenticata) di un documento di identità del sottoscrittore

CUAA

N. Domanda

Pagina (n°/di totali) /

Modello 11/IC 2009

## CONTRATTI STAGIONALI

### DICHIARAZIONE LEGALE RAPPRESENTANTE USI CIVICI E PROPRIETA' COLLETTIVE

l\_ sottoscritto \_\_\_\_\_  
nat\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
e residente a \_\_\_\_\_  
via/fraz/loc. \_\_\_\_\_,  
in qualità di legale rappresentante dell' Uso civico o della proprietà collettiva denominato :

essendo a conoscenza che il Sig./ la Società \_\_\_\_\_  
ha presentato o intende presentare per l'anno 200\_\_ domanda di aiuto di cui al Titolo IV, Capo I, articolo 37  
del Reg. (CE) del Consiglio n° 1698/05, Programma di Sviluppo Rurale, Asse II, Misura 2.1.1 e/o 2.1.2,

considerato che tra Codesto Ente ed il medesimo richiedente sopra indicato è stato stipulato un contratto di  
concessione d'uso stagionale di pascoli montani, gravati da uso civico, situati nel/nei comun\_\_ di  
\_\_\_\_\_ della durata di anni \_\_\_\_\_, per il periodo dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ di ciascun anno,  
per una superficie complessiva di Ha \_\_\_\_\_,

#### DICHIARA

che nei restanti mesi dell'anno in cui non sono oggetto della concessione d'uso, le medesime superfici di cui  
al rapporto contrattuale sopra citato non sono state concesse in uso a soggetti terzi né per l'anno in corso, né  
lo saranno sino alla scadenza pattuita.

Data \_\_\_\_\_

Firma  
\_\_\_\_\_

La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione qualora sia  
apposta in presenza del dipendente addetto al ricevimento o nel caso  
in cui la dichiarazione sia presentata unitamente a copia fotostatica  
(non autenticata) di un documento di identità del sottoscrittore

CUAA \_\_\_\_\_ N. Domanda \_\_\_\_\_ Pagina (n°/di totali) \_\_\_\_\_ /

**Allegato C 2009**

**MODELLO DI DICHIARAZIONE DEL RICHIEDENTE  
PER GLI IMPEGNI RELATIVI ALLA NATURA SPECIFICA DEL BANDO A CONDIZIONE**

*Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Marche – Asse II - Misura 2.1.1 “Indennità per svantaggi naturali a favore di agricoltori delle zone montane”- Misura 2.1.2. “Indennità a favore di agricoltori in zone svantaggiate diverse dalle zone montane” - Bando “a condizione” approvato con DSS n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_*

**DICHIARAZIONI SOSTITUTIVA**

*(ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000)*

Io sottoscritt \_\_\_\_\_

nat\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_

via/fraz/loc. \_\_\_\_\_,

in qualità di rappresentante legale della ditta/società: \_\_\_\_\_,

avendo presentato domanda per ottenere gli aiuti a valere sul Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Marche – Asse II - Misura 2.1.1 “Indennità per svantaggi naturali a favore di agricoltori delle zone montane” e/o Misura 2.1.2. “Indennità a favore di agricoltori in zone svantaggiate diverse dalle zone montane” con riferimento al bando “a condizione” approvato con DDS N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**DICHIARA**

- a. di non avere nulla e in alcuna sede da rivendicare nei confronti della Regione, dell’Organismo pagatore, dello Stato e della Commissione Europea nel caso non sia possibile erogare il premio per l’obbligo di apportare al bando modificazioni tali da non consentire il riconoscimento del premio stesso;
- b. di adempiere, fin dal momento della presentazione della domanda per l’annualità 2009, agli obblighi previsti dal PSR per la misura alla quale aderisce e di impegnarsi a rispettare tali obblighi fino alla conclusione del periodo di impegno;
- c. di impegnarsi ad adeguarsi agli obblighi imposti a livello comunitario e nazionale, anche qualora l’adeguamento fosse richiesto dopo la presentazione della domanda.

**Data** \_\_\_\_\_

**Firma** \_\_\_\_\_

N.B La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione qualora sia apposta in presenza del dipendente addetto al ricevimento o nel caso in cui la dichiarazione sia presentata unitamente a copia fotostatica (non autenticata) di un documento di identità del sottoscrittore.

Per facilità di lettura si riporta, a margine del presente atto, il testo relativo alle Disposizioni Attuative riguardanti specificatamente le Misure 2.1.1. e 2.1.2., approvato con **DGR 631** del 20 aprile 2009.

#### ***4.1.Misura 2.1.1. – Indennità per svantaggi naturali a favore di agricoltori delle zone montane***

La misura è finalizzata a garantire la migliore gestione del territorio montano, favorendo la tutela e la valorizzazione del paesaggio rurale, anche nell'ottica del mantenimento di un tessuto socio-economico vitale nelle aree interne.

È prevista la concessione di una indennità a favore degli agricoltori delle zone montane destinate al perseguimento dei seguenti obiettivi specifici:

- garantire la continuità e la sostenibilità economica dell'attività agricola nelle aree montane;
- conservare lo spazio naturale ed il paesaggio attraverso l'adozione di attività produttive rispettose dell'ambiente, con particolare riferimento all'attività zootecnica ed alla castanicoltura da frutto.

Le indennità possono essere concesse per tutte le superfici ricadenti nelle zone di montagna della regione Marche, individuate ai sensi della Direttiva 268/75/CEE, articolo 3, paragrafo 3.

##### *4.1.1.1.Beneficiari*

Possono essere beneficiari della presente misura gli imprenditori agricoli, ad esclusione degli enti pubblici, che abbiano la residenza per tutta la durata dell'impegno nelle aree montane o svantaggiate della Regione Marche, individuate ai sensi della Direttiva 268/75/CEE sino alla data del 31/12/2009 e successivamente nelle aree individuate ai sensi dell'art. 50 del Reg. (CE) 1698/05. Nel caso di Comuni parzialmente montani tali requisiti risultano verificati purché la residenza ricadano all'interno del confine amministrativo del Comune stesso.

Nel caso di società, per quanto concerne la residenza, si prende a riferimento quella del legale rappresentante indicato in domanda.

##### *4.1.1.2.Limitazioni alle condizioni di ammissibilità*

- 1) La superficie oggetto dell'aiuto deve essere posseduta dall'imprenditore, come uso esclusivo e continuativo, per almeno 1 anno dalla data di presentazione della domanda di aiuto. La superficie minima per accedere all'aiuto è pari ad Ha 3,00 di SAU richiesta a premio;
- 2) I terreni a pascolo gravati da uso civico per i quali esistono contratti d'uso stagionale esclusivo, a condizione che il diritto di pascolamento stagionale sia non inferiore a 120 giorni e che l'Ente gestore o proprietario attesti che per il restante periodo dell'anno non sia rilasciata nessuna altra concessione d'uso sulle medesime superfici a favore di terzi, sono ammissibili al premio. I terreni a pascolo gravati da uso civico, che vengono utilizzati in comune dagli aventi diritto e per i quali l'Ente gestore provvede annualmente all'assegnazione virtuale delle particelle a favore del produttore, sono ammissibili all'aiuto. E' cura dello stesso utente beneficiario dell'aiuto provvedere affinché nelle medesime particelle, assegnategli virtualmente e di cui è contitolare nell'uso, siano rispettati gli obblighi di condizionalità.
- 3) Per i terreni in affitto i contratti di affitto scritti e verbali devono essere registrati entro e non oltre 60 giorni successivi la data di scadenza per la presentazione della domanda di aiuto;
- 4) Gli impegni di prosecuzione dell'attività agricola che deve assumere l'agricoltore, a fronte dell'erogazione dell'aiuto, si distinguono in impegni di durata annuale ed impegni di durata quinquennale come di seguito indicati:
  - a) **Impegni di durata annuale** con decorrenza dalla data di presentazione della domanda. Negli anni nei quali l'agricoltore accede all'aiuto dell'indennità compensativa, lo stesso avrà l'obbligo di:

- mantenere in coltivazione tutta la SAU oggetto dell'aiuto;
  - mantenere il rapporto UBA/SAU foraggera aziendale entro i limiti previsti;
  - mantenere il rapporto SAU foraggera a premio/SAU a premio complessiva entro il limite previsto;
  - mantenere la residenza in un comune ubicato in zona montana o svantaggiata della Regione Marche;
  - mantenere attiva la posizione fiscale;
  - rispettare le regole della condizionalità su tutta la superficie aziendale.
- b) **Impegni di durata quinquennale** con decorrenza dalla data di pagamento del premio di indennità compensativa. Tali impegni sono mantenuti dall'agricoltore anche nel caso in cui lo stesso non percepisca alcun aiuto dopo l'indennità compensativa del primo anno:
- mantenere in coltivazione almeno 3 ha di SAU ubicata in zona montana. Qualora tale superficie sia costituita, per intero o in parte, da pascoli permanenti, prati-pascoli e prati non avvicendati, essa dovrà comunque risultare effettivamente pascolata dal bestiame aziendale;
  - mantenere la residenza in un comune ubicato in zona montana o svantaggiata della Regione Marche;
  - mantenere attiva la posizione fiscale.
- 5) Le superfici interessate dall'indennità devono essere costituite per almeno il 50% da superfici a foraggiere, escludendo nel calcolo del rapporto tutte le superfici boscate. Per poter essere computate in tale calcolo e per poter beneficiare dell'aiuto, le superfici non avvicendate destinate a prato, prato-pascolo e pascolo permanente debbono risultare effettivamente pascolate dal bestiame aziendale. Tali superfici qualora non utilizzate dovranno essere dichiarate con un codice non a premio. Ai fini della verifica dell'effettivo pascolamento, oltre al sopralluogo in situ, i funzionari incaricati dell'istruttoria o del controllo potranno richiedere un'eventuale collaborazione del Corpo Forestale dello Stato e/o la produzione da parte dell'allevatore di tutta la documentazione obbligatoria, sanitaria o amministrativa, ordinariamente necessaria per le attività di monticazione, demonticazione e movimentazione del bestiame avviato al pascolo. E' inoltre prevista la possibilità di controlli in azienda da effettuarsi durante il periodo del pascolamento, anche al di fuori del campione estratto ai fini del controllo;
- 6) Con riferimento alle annualità per le quali si percepisce il premio deve essere garantito un carico di bestiame allevato compreso tra 0,3 e 2,0 UBA ad ettaro di superficie a foraggiere con le modalità stabilite al paragrafo 4.1.1.4. Ai fini dell'ammissibilità all'aiuto il requisito del carico di bestiame deve essere posseduto sin dal momento della presentazione della domanda;
- 7) Nel caso di aziende non zootecniche o aziende zootecniche che non rispettino i suddetti parametri di UBA/Ha di SAU foraggera, le sole superfici ammissibili all'aiuto sono quelle dei castagneti da frutto in attualità di coltura (lettera h, comma 1, articolo 2 della l.r. n. 6//2005), assimilabili alle coltivazioni agricole in base alla legge regionale 6/2005, purché raggiungano una superficie aziendale di almeno 3 ettari di SAU ubicati nelle zone montane. Non sono in ogni caso ammissibili all'aiuto le superfici rimboschite ai sensi dei Reg. ti CEE 2080/92, 1257/99; 1698/05;
- 8) Le condizioni previste nel capitolo 3 "Definizioni generali" del presente documento, al punto "Condizioni previste per il rispetto dei criteri di gestione obbligatori (art. 3 e 4 Reg. CE 1782/03 ) e delle buone condizioni agronomiche ed ambientali (art. 5 Reg. CE 1782/03), debbono essere rispettate su tutta la superficie aziendale in possesso del beneficiario così come risultante dal fascicolo aziendale elettronico di cui al DPR 503/99.
- 9) La residenza dell'imprenditore richiedente deve ricadere nelle aree montane o svantaggiate della Regione Marche, individuate ai sensi della Direttiva 268/75/CEE sino alla data del 31/12/2009 e successivamente nelle aree individuate ai sensi dell'art. 50 del Reg. (CE) 1698/05.

#### 4.1.1.3. Intensità e tipologia di aiuto

Ferme restando tutte le altre condizioni riportate al capitolo Limitazioni alle condizioni di ammissibilità ed obblighi dei beneficiari, per l'annualità 2009 possono essere concesse indennità compensative, **pari a 120 Euro ad ettaro**:

- di Superficie Agricola Utilizzata (SAU) per compensare gli agricoltori che praticano la zootecnia, dei costi aggiuntivi e/o della perdita di reddito derivanti dagli svantaggi che ostacolano l'attività produttiva agricola nelle aree montane;
- di superficie dedicata a coltura specializzata di castagno da frutto per compensare gli agricoltori, dei costi aggiuntivi e/o della perdita di reddito derivanti dagli svantaggi che ostacolano l'attività produttiva agricola nelle aree montane.

La SAU aziendale suddetta può essere ammessa all'aiuto tenendo conto che ai fini del calcolo del premio, in ogni caso, non sono ammissibili le superfici con una copertura effettiva della vegetazione forestale arborea ed arbustiva, intesa come area di incidenza delle chiome, pari o superiore al 20%. Ugualmente sono totalmente escluse le superfici con roccia affiorante la cui estensione supera il 50% della superficie totale. In sostanza sono ammissibili all'aiuto le superfici con codice coltura AGEA n.103, n.63 e n.64 e non sono ammissibili all'aiuto le superfici con codice coltura AGEA n.54.

Nel quadro dei principi sopra enunciati, per quanto riguarda l'eleggibilità di tali superfici a pascolo magro, si dovrà tener conto delle eventuali circolari tecnico-operative di Agea, emanate in applicazione della disciplina comunitaria in materia, attualmente in evoluzione.

Le indennità saranno erogate alle aziende agricole sulla base della seguente digressività:

- 100% della indennità calcolata sui primi 80 ettari di SAU;
- 50% della indennità calcolata sui successivi ettari di SAU e fino ad un massimo di 120 ettari;
- nessuna indennità calcolata sugli ettari di SAU eccedenti i primi 120 ettari.

Ai fini del rispetto di tale condizione di digressività è fatto divieto di suddividere artificiosamente l'azienda agricola. Per azienda si intende tutta la superficie aziendale in possesso del beneficiario, ricadente sul territorio della Regione Marche, così come risultante dal fascicolo aziendale elettronico di cui al DPR 503/99. Pertanto allo scopo di garantire il rispetto di tale condizione ciascuna persona fisica può partecipare al bando attraverso una sola domanda in uno dei seguenti ruoli:

- titolare di ditta individuale;
- socio o amministratore di società.

E' concessa la deroga per la partecipazione al bando attraverso una seconda istanza ai soci di società cooperativa che presenti a sua volta domanda, qualora non abbiano conferito alla cooperativa stessa superfici agricole.

Nei casi di più domande alle quali partecipi in qualità di titolare o di socio la stessa persona fisica, salvo la deroga sopra prevista, l'Ufficio istruttore provvederà ad ammettere solo la domanda presentata per prima sul sistema informativo qualora i titolari delle domande in conflitto non esprimano la consensuale preferenza per una diversa domanda da ammettere, a prescindere dall'ordine cronologico di presentazione, e quindi ad escludere dall'aiuto tutte le altre.

Ai fini dell'applicazione della presente procedura è fatto obbligo alle società che presentano l'istanza di aiuto di dichiarare in domanda i codici fiscali di tutti i soci componenti la società stessa.

#### *4.1.1.4.Modalità di calcolo del carico di bestiame aziendale*

Le superfici foraggere vengono computate, con riferimento alla singola particella catastale, nel rispetto delle regole stabilite al paragrafo 3.1. "Definizioni generali" del presente documento.

Per il computo del carico di bestiame, sono presi in considerazione esclusivamente i capi bovini, equini, ovi-caprini, suini allo stato brado, ungulati ed altri animali "minori" allevati allo stato brado o semibrado, riportati nella tabella di conversione di cui al capitolo 3.1. "Definizioni generali" del presente documento;

La condizione di allevamento di suini allo stato brado e di ungulati ed altri animali "minori" allevati allo stato brado o semibrado, è rispettata quando l'allevamento è esercitato in spazi aperti recintati, forniti di un

riparo di qualsiasi tipologia per gli animali e di almeno un punto di approvvigionamento di acqua, tali che il rapporto tra la superficie delimitata da recinzione in cui gli animali possono liberamente pascolare e le UBA allevate non sia superiore al valore di 2,0 e non sia inferiore a 0,3 UBA/Ha di SAU foraggera.

Qualora non sia rispettato tale parametro gli animali non sono computati nel rapporto UBA/SAU di foraggiere.

La superficie considerata utile ai fini del calcolo del carico di bestiame è l'intera SAU foraggera dell'azienda agricola, compresa quindi anche quella regionale o extra regionale situata al di fuori delle aree di intervento della presente misura, posseduta dall'imprenditore come uso esclusivo e continuativo almeno per tutta l'annualità in cui si percepisce l'aiuto. Ai soli fini della determinazione del carico di bestiame si possono conteggiare anche le superfici a prato-pascolo e prato non avvicendate che, pur non essendo pascolate, sono utilizzate per la produzione di foraggio.

Questa modalità di calcolo può essere adottata soltanto nel caso in cui tali superfici ricadano nella stessa UTE dove sono allevati gli animali per i quali viene calcolato il carico di bestiame o ricadano in Comuni confinanti al Comune dove è ubicata la suddetta UTE.

Le superfici a pascolo invece sono considerate utili esclusivamente nel caso siano pascolate dal bestiame aziendale.

Le superfici gravate da uso civico, assegnate virtualmente al beneficiario, concorrono anch'esse per intero al calcolo del carico di bestiame.

#### *4.1.1.5. Rispetto degli impegni*

Fatte salve le cause di forza maggiore indicate al capitolo 3.1. del presente documento, debbono essere rispettate le condizioni riportate nel presente paragrafo.

Nel corso dell'annualità oggetto dell'aiuto non è consentito ridurre le superfici a premio, è invece possibile ridurre le altre superfici della SAU aziendale a condizione che resti verificato il parametro della densità di carico.

È altresì possibile incrementare la superficie aziendale senza che ciò possa determinare incremento dell'aiuto e sempre a condizione che il carico di bestiame sia compreso tra 0,3 e 2,0 UBA per ettaro di SAU foraggera. Ugualmente deve essere rispettata la condizione della percentuale minima del 50% di foraggiere sul totale della SAU ammissibile all'aiuto.

E' consentita la cessione dell'azienda senza la revoca dell'aiuto già percepito da parte dell'imprenditore beneficiario cedente, qualora l'agricoltore subentrante oltre a proseguire gli impegni alle medesime condizioni sopra riportate, sia anche in possesso di tutti i requisiti di accesso alla misura.

Qualora il premio non sia stato ancora erogato, il produttore subentrante avrà anche diritto di percepire l'eventuale aiuto qualora sia in possesso di punteggi di priorità tali da collocarlo in posizione utile al finanziamento.

La verifica del possesso dei requisiti della densità di carico e della percentuale di foraggiere sul totale della SAU ammissibile all'aiuto si effettua tenendo conto anche dell'eventuale azienda (superfici ed animali) di cui già dispone il subentrante, a prescindere che egli sia o meno nelle condizioni di accedere all'aiuto.

Le eventuali superfici già possedute dal subentrante non sono in ogni caso ammissibili all'aiuto nell'annualità del subentro.

#### *4.1.1.6. Decadenza dell'aiuto*

Vi è decadenza totale o parziale dell'aiuto e la revoca di tutti o parte degli aiuti percepiti, fatte salve eventuali ulteriori sanzioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale vigente, sulla base delle modalità indicate dal Decreto ministeriale contenente disposizioni comuni sui controlli e il recupero delle

somme indebitamente percepite nel contesto della condizionalità e dello sviluppo rurale e delle specifiche norme contenute nella DGR regionale di applicazione del sistema di riduzioni ed esclusioni.

In particolare la DGR. 1581 del 17/11/2008 “Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 - Disposizioni regionali di attuazione ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 20 marzo 2008, recante: "Disposizioni in materia di violazione riscontrate nell'ambito del Reg. CE n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 sulla PAC e del Reg. CE n. 1698/05 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR)" - "Misure 2.1.1; 2.1.2; 2.1.4 (sottomisure b), d) azione 1a) e 1b) ed e)", e successive modificazioni.

#### 4.1.1.7. Criteri di priorità per la selezione dei beneficiari

L'attribuzione del punteggio di priorità, alle domande ritenute ammissibili, avviene valutando nell'ordine ciascuna tipologia di priorità a cui viene attribuito un peso in % su un totale di 100:

| TIPOLOGIA DELLE PRIORITA'  | PESO % |
|--|--------|
| A. Domande di aiuto presentate da aziende ricadenti in aree naturali protette                        | 25%    |
| B. Domande di aiuto presentate da aziende ricadenti in siti della Rete Natura 2000                   | 35%    |
| C. Domande di aiuto presentate da aziende che allevano con il metodo biologico gli animali aziendali | 40%    |
| TOTALE   | 100%   |

La posizione in graduatoria sarà stabilita in base ai seguenti parametri:

| A. Domande di aiuto presentate da aziende ricadenti in area protetta                                 | Punti |
|--|-------|
| - superficie aziendale ricadente in area protetta $\geq$ al 75% della superficie totale              | 1     |
| - superficie aziendale ricadente in area protetta $\geq$ del 50% e $<$ del 75% della sup. totale     | 0,75  |
| - superficie aziendale ricadente in area protetta $\geq$ al 25% e $<$ al 50% della superficie totale | 0,5   |
| - superficie aziendale ricadente in area protetta $<$ al 25% della superficie totale                 | 0     |

| B. Domande di aiuto presentate da aziende ricadenti in area Natura 2000                             | Punti |
|---|-------|
| - superficie aziendale ricadente in area Natura 2000 $\geq$ al 75% della superficie totale          | 1     |
| - superficie aziendale ricadente in area Natura 2000 $\geq$ del 50% e $<$ del 75% della sup. totale | 0,75  |
| - superficie aziendale ricadente in area Natura 2000 $\geq$ al 25% e $<$ al 50% della sup. totale   | 0,5   |
| - superficie aziendale ricadente in area Natura 2000 $<$ al 25% della superficie totale             | 0     |

| C. Domande di aiuto presentate da aziende che allevano con il metodo biologico gli | Punti |
|--|-------|
|--|-------|

| <b>animali aziendali</b>  |     |
|---|-----|
| - aziende che utilizzano il metodo biologico per tutte le UBA aziendali                           | 1   |
| - aziende che utilizzano il metodo biologico su oltre il 50% ma meno del 100% delle UBA aziendali | 0,5 |
| - aziende che non allevano con il metodo biologico gli animali aziendali                          | 0   |

La condizione dell'allevamento con il metodo biologico è rispettata qualora l'allevatore disponga della certificazione di allevamento biologico o su tutte le UBA allevate in azienda, o su almeno il 50% di esse, con l'eccezione dei soli animali di bassa corte allevati per l'autoconsumo. Inoltre il rapporto UBA allevate in azienda e la SAU foraggera aziendale dovrà essere compresa tra 0,3 e 2 UBA/ha

#### *4.1.1.8. Formazione della graduatoria*

Per ogni scadenza è prevista la formazione di una graduatoria unica regionale che verrà redatta secondo le seguenti modalità:

1. si attribuiranno i punteggi previsti per ciascun criterio (A-B-C-D);
2. si moltiplicheranno i punteggi ottenuti con ciascun criterio con il proprio peso percentuale;
3. si effettuerà la sommatoria di tutti i valori ottenuti sulla base del calcolo di cui al punto precedente che rappresenterà il punteggio finale in graduatoria

Le domande verranno finanziate in ordine decrescente di punteggio fino alla concorrenza della dotazione finanziaria prevista al capitolo 2.1. del presente documento.

Nell'ambito di soggetti che posseggono il medesimo punteggio, i beneficiari saranno collocati in graduatoria attribuendo una preferenza alle giovani imprenditrici che hanno un'età pari o inferiore ad a 40 anni al momento della presentazione della domanda a partire dalla più giovane e secondo l'ordine crescente di età anagrafica.

Quindi a seguire saranno collocati tutti gli altri soggetti ammessi, con il criterio dell'ordine crescente dell'età anagrafica, a partire dal soggetto più giovane.

#### **Scorrimento in graduatoria**

La graduatoria regionale rimane valida fino ad esaurimento delle risorse previste per ogni scadenza. Non è possibile alcun scorrimento delle posizioni in graduatoria anche nei casi di eventuali economie e/o esclusioni successive all'approvazione della stessa.

## 4.2.Misura 2.1.2. – Indennità a favore di agricoltori in zone svantaggiate diverse dalle zone montane

La misura è finalizzata a garantire la migliore gestione del territorio delle aree svantaggiate diverse dalle zone montane, favorendo la tutela e la valorizzazione del paesaggio rurale, anche nell'ottica del mantenimento di un tessuto socio-economico vitale nelle aree interne.

È prevista la concessione di una indennità a favore degli agricoltori delle zone svantaggiate diverse dalle zone montane destinate al perseguimento dei seguenti obiettivi specifici:

- garantire la continuità e la sostenibilità economica dell'attività agricola nelle aree svantaggiate diverse dalle zone montane;
- conservare lo spazio naturale ed il paesaggio attraverso l'adozione di attività produttive rispettose dell'ambiente, con particolare riferimento all'attività zootecnica ed alla castanicoltura da frutto.

Le indennità possono essere concesse per tutte le superfici ricadenti nelle zone svantaggiate diverse dalle zone di montagna della regione Marche, individuate ai sensi della Direttiva 268/75/CEE, articolo 3, paragrafo 4.

### 4.2.1.1. Beneficiari

Possono essere beneficiari della presente misura gli imprenditori agricoli, ad esclusione degli enti pubblici, che abbiano la residenza per tutta la durata dell'impegno nelle aree montane o svantaggiate della Regione Marche, individuate ai sensi della Direttiva 268/75/CEE sino alla data del 31/12/2009 e successivamente nelle aree individuate ai sensi dell'art. 50 del Reg. (CE) 1698/05. Nel caso di Comuni parzialmente svantaggiati tali requisiti risultano verificati purché la residenza ricada all'interno del confine amministrativo del Comune stesso.

Nel caso di società, per quanto concerne la residenza, si prende a riferimento quella del legale rappresentante indicato in domanda.

### 4.2.1.2. Limitazioni alle condizioni di ammissibilità

- 1) La superficie oggetto dell'aiuto deve essere posseduta dall'imprenditore, come uso esclusivo e continuativo, per almeno 1 anno dalla data di presentazione della domanda di aiuto. La superficie minima per accedere all'aiuto è pari ad Ha 3,00 di SAU richiesta a premio;
- 2) I terreni a pascolo gravati da uso civico per i quali esistono contratti d'uso stagionale esclusivo, a condizione che il diritto di pascolamento stagionale sia non inferiore a 120 giorni e che l'Ente gestore o proprietario attesti che per il restante periodo dell'anno non sia rilasciata nessuna altra concessione d'uso sulle medesime superfici a favore di terzi, sono ammissibili al premio. I terreni a pascolo gravati da uso civico, che vengono utilizzati in comune dagli aventi diritto e per i quali l'Ente gestore provvede annualmente all'assegnazione virtuale delle particelle a favore del produttore, sono ammissibili all'aiuto. È cura dello stesso utente beneficiario dell'aiuto provvedere affinché nelle medesime particelle, assegnategli virtualmente e di cui è contitolare nell'uso, siano rispettati gli obblighi di condizionalità.
- 3) Per i terreni in affitto i contratti di affitto scritti e verbali devono essere registrati entro e non oltre 60 giorni successivi la data di scadenza per la presentazione della domanda di aiuto;
- 4) Gli impegni di prosecuzione dell'attività agricola che deve assumere l'agricoltore, a fronte dell'erogazione dell'aiuto, si distinguono in impegni di durata annuale ed impegni di durata quinquennale come di seguito indicati:
  - a) **Impegni di durata annuale** con decorrenza dalla data di presentazione della domanda. Negli anni nei quali l'agricoltore accede all'aiuto dell'indennità compensativa, lo stesso avrà l'obbligo di:
    - mantenere in coltivazione tutta la SAU oggetto dell'aiuto;



|                    |                         |      |
|--------------------|-------------------------|------|
| Luogo di emissione | <i>Numero: 89/So</i>    | Pag. |
| Ancona             | <i>Data: 22/04/2009</i> |      |

- mantenere il rapporto UBA/SAU foraggera aziendale entro i limiti previsti;
  - mantenere il rapporto SAU foraggera a premio/SAU a premio complessiva entro il limite previsto;
  - mantenere la residenza in un comune ubicato in zona montana o svantaggiata della Regione Marche;
  - mantenere attiva la posizione fiscale;
  - rispettare le regole della condizionalità su tutta la superficie aziendale.
- b) **Impegni di durata quinquennale** con decorrenza dalla data di pagamento del premio di indennità compensativa. Tali impegni sono mantenuti dall'agricoltore anche nel caso in cui lo stesso non percepisca alcun aiuto dopo l'indennità compensativa del primo anno:
- mantenere in coltivazione almeno 3 ha di SAU ubicata in zona svantaggiata. Qualora tale superficie sia costituita, per intero o in parte, da pascoli permanenti, prati-pascoli e prati non avvicendati, essa dovrà comunque risultare effettivamente pascolata dal bestiame aziendale;
  - mantenere la residenza in un comune ubicato in zona montana o svantaggiata della Regione Marche;
  - mantenere attiva la posizione fiscale.
- 5) Le superfici interessate dall'indennità devono essere costituite per almeno il 50% da superfici a foraggiare, escludendo nel calcolo del rapporto tutte le superfici boscate. Per poter essere computate in tale calcolo e per poter beneficiare dell'aiuto, le superfici non avvicendate destinate a prato, prato-pascolo e pascolo permanente debbono risultare effettivamente pascolate dal bestiame aziendale. Tali superfici qualora non utilizzate dovranno essere dichiarate con un codice non a premio. Ai fini della verifica dell'effettivo pascolamento, oltre al sopralluogo in situ, i funzionari incaricati dell'istruttoria o del controllo potranno richiedere un'eventuale collaborazione del Corpo Forestale dello Stato e/o la produzione da parte dell'allevatore di tutta la documentazione obbligatoria, sanitaria o amministrativa, ordinariamente necessaria per le attività di monticazione, demonticazione e movimentazione del bestiame avviato al pascolo. E' inoltre prevista la possibilità di controlli in azienda da effettuarsi durante il periodo del pascolamento, anche al di fuori del campione estratto ai fini del controllo;
- 6) Con riferimento alle annualità per le quali si percepisce il premio deve essere garantito un carico di bestiame allevato compreso tra 0,3 e 2,0 UBA ad ettaro di superficie a foraggiare con le modalità stabilite al paragrafo 4.1.1.4. Ai fini dell'ammissibilità all'aiuto il requisito del carico di bestiame deve essere posseduto sin dal momento della presentazione della domanda;
- 7) Le condizioni previste nel capitolo 3 "Definizioni generali" del presente documento, al punto "Condizioni previste per il rispetto dei criteri di gestione obbligatori (art. 3 e 4 Reg. CE 1782/03) e delle buone condizioni agronomiche ed ambientali (art. 5 Reg. CE 1782/03), debbono essere rispettate su tutta la superficie aziendale in possesso del beneficiario così come risultante dal fascicolo aziendale elettronico di cui al DPR 503/99.
- 8) La residenza dell'imprenditore richiedente deve ricadere nelle aree montane o svantaggiate della Regione Marche, individuate ai sensi della Direttiva 268/75/CEE sino alla data del 31/12/2009 e successivamente nelle aree individuate ai sensi dell'art. 50 del Reg. (CE) 1698/05.

#### *4.2.1.3. Intensità e tipologia di aiuto*

Ferme restando tutte le altre condizioni riportate al capitolo Limitazioni alle condizioni di ammissibilità ed obblighi dei beneficiari, per l'annualità 2009 possono essere concesse indennità compensative, **pari a 60 Euro ad ettaro**.

- di Superficie Agricola Utilizzata (SAU) per compensare gli agricoltori che praticano la zootecnia, dei costi aggiuntivi e/o della perdita di reddito derivanti dagli svantaggi che ostacolano l'attività produttiva agricola nelle aree svantaggiate;

La SAU aziendale suddetta può essere ammessa all'aiuto tenendo conto che ai fini del calcolo del premio, in ogni caso, non sono ammissibili le superfici con una copertura effettiva della vegetazione forestale arborea ed arbustiva, intesa come area di incidenza delle chiome, pari o superiore al 20%.

Ugualmente sono totalmente escluse le superfici con roccia affiorante la cui estensione supera il 50% della superficie totale.

In sostanza sono ammissibili all'aiuto le superfici con codice coltura AGEA n.103, n.63 e n.64 e non sono ammissibili all'aiuto le superfici con codice coltura AGEA n.54.

Nel quadro dei principi sopra enunciati, per quanto riguarda l'eleggibilità di tali superfici a pascolo magro, si dovrà tener conto delle eventuali circolari tecnico-operative di Agea, emanate in applicazione della disciplina comunitaria in materia, attualmente in evoluzione.

Le indennità saranno erogate alle aziende agricole sulla base della seguente digressività:

- 100% della indennità calcolata sui primi 80 ettari di SAU;
- 50% della indennità calcolata sui successivi ettari di SAU e fino ad un massimo di 120 ettari;
- nessuna indennità calcolata sugli ettari di SAU eccedenti i primi 120 ettari.

Ai fini del rispetto di tale condizione di digressività è fatto divieto di suddividere artificiosamente l'azienda agricola. Per azienda si intende tutta la superficie aziendale in possesso del beneficiario, ricadente sul territorio della Regione Marche, così come risultante dal fascicolo aziendale elettronico di cui al DPR 503/99.

Pertanto allo scopo di garantire il rispetto di tale condizione ciascuna persona fisica può partecipare al bando attraverso una sola domanda in uno dei seguenti ruoli:

- titolare di ditta individuale;
- socio o amministratore di società.

E' concessa la deroga per la partecipazione al bando attraverso una seconda istanza ai soci di società cooperativa che presenti a sua volta domanda, qualora non abbiano conferito alla cooperativa stessa superfici agricole.

Nei casi di più domande alle quali partecipi in qualità di titolare o di socio la stessa persona fisica, salvo la deroga sopra prevista, l'Ufficio istruttore provvederà ad ammettere solo la domanda presentata per prima sul sistema informativo qualora i titolari delle domande in conflitto non esprimano la consensuale preferenza per una diversa domanda da ammettere, a prescindere dall'ordine cronologico di presentazione, e quindi ad escludere dall'aiuto tutte le domande in questione.

Ai fini dell'applicazione della presente procedura è fatto obbligo alle società che presentano l'istanza di aiuto di dichiarare in domanda i codici fiscali di tutti i soci componenti la società stessa.

#### *4.2.1.4. Modalità di calcolo del carico di bestiame aziendale*

Le superfici foraggere vengono computate, con riferimento alla singola particella catastale, nel rispetto delle regole stabilite al paragrafo 3.1. "Definizioni generali" del presente documento.

Per il computo del carico di bestiame, sono presi in considerazione esclusivamente i capi bovini, equini, ovi-caprini, suini allo stato brado, ungulati ed altri animali "minori" allevati allo stato brado o semibrado, riportati nella tabella di conversione di cui al capitolo 3.1. "Definizioni generali" del presente documento;

La condizione di allevamento di suini allo stato brado e di ungulati ed altri animali "minori" allevati allo stato brado o semibrado, è rispettata quando l'allevamento è esercitato in spazi aperti recintati, forniti di un riparo di qualsiasi tipologia per gli animali e di almeno un punto di approvvigionamento di acqua, tali che il rapporto tra la superficie delimitata da recinzione in cui gli animali possono liberamente pascolare e le UBA allevate non sia superiore al valore di 2,0 e non sia inferiore a 0,3 UBA/Ha di SAU foraggera.

Qualora non sia rispettato tale parametro gli animali non sono computati nel rapporto UBA/SAU di foraggere.

La superficie considerata utile ai fini del calcolo del carico di bestiame è l'intera SAU foraggera dell'azienda agricola, compresa quindi anche quella regionale o extra regionale situata al di fuori delle aree di intervento della presente misura, posseduta dall'imprenditore, come uso esclusivo e continuativo almeno per tutta l'annualità in cui si percepisce l'aiuto.

Ai soli fini della determinazione del carico di bestiame si possono conteggiare anche le superfici a prato-pascolo e prato non avvicendate che, pur non essendo pascolate, sono utilizzate per la produzione di foraggio. Questa modalità di

calcolo può essere adottata soltanto nel caso in cui tali superfici ricadano nella stessa UTE dove sono allevati gli animali per i quali viene calcolato il carico di bestiame o ricadano in Comuni confinanti al Comune dove è ubicata la suddetta UTE. Le superfici a pascolo invece sono considerate utili esclusivamente nel caso siano pascolate dal bestiame aziendale.

Le superfici gravate da uso civico, assegnate virtualmente al beneficiario, concorrono anch'esse per intero al calcolo del carico di bestiame.

#### *4.2.1.5. Rispetto degli impegni*

Fatte salve le cause di forza maggiore indicate al capitolo 3.1. del presente documento, debbono essere rispettate le condizioni riportate nel presente paragrafo.

Nel corso dell'annualità oggetto dell'aiuto non è consentito ridurre le superfici a premio, è invece possibile ridurre le altre superfici della SAU aziendale a condizione che resti verificato il parametro della densità di carico.

È altresì possibile incrementare la superficie aziendale senza che ciò possa determinare incremento dell'aiuto e sempre a condizione che il carico di bestiame sia compreso tra 0,3 e 2,0 UBA per ettaro di SAU foraggera.

Ugualmente deve essere rispettata la condizione della percentuale minima del 50% di foraggiare sul totale della SAU ammissibile all'aiuto.

E' consentita la cessione dell'azienda senza la revoca dell'aiuto già percepito da parte dell'imprenditore beneficiario cedente, qualora l'agricoltore subentrante oltre a proseguire gli impegni alle medesime condizioni sopra riportate, sia anche in possesso di tutti i requisiti di accesso alla misura.

Qualora il premio non sia stato ancora erogato, il produttore subentrante avrà anche diritto di percepire l'eventuale aiuto qualora sia in possesso di punteggi di priorità tali da collocarlo in posizione utile al finanziamento.

La verifica del possesso dei requisiti della densità di carico e della percentuale di foraggiare sul totale della SAU ammissibile all'aiuto si effettua tenendo conto anche dell'eventuale azienda (superfici ed animali) di cui già dispone il subentrante, a prescindere che egli sia o meno nelle condizioni di accedere all'aiuto.

Le eventuali superfici già possedute dal subentrante non sono in ogni caso ammissibili all'aiuto nell'annualità del subentro.

#### *4.2.1.6. Decadenza dell'aiuto*

Vi è decadenza totale o parziale dell'aiuto e la revoca di tutti o parte degli aiuti percepiti, fatte salve eventuali ulteriori sanzioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale vigente, sulla base delle modalità indicate dal Decreto ministeriale contenente disposizioni comuni sui controlli e il recupero delle somme indebitamente percepite nel contesto della condizionalità e dello sviluppo rurale e delle specifiche norme contenute nella DGR regionale di applicazione del sistema di riduzioni ed esclusioni.

In particolare la DGR. 1581 del 17/11/2008 "Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 - Disposizioni regionali di attuazione ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 20 marzo 2008, recante: "Disposizioni in materia di violazione riscontrate nell'ambito del Reg. CE n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 sulla PAC e del Reg. CE n. 1698/05 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR)" - "Misure 2.1.1; 2.1.2; 2.1.4 (sottomisure b), d) azione 1a) e 1b) ed e)", e successive modificazioni.

#### 4.2.1.7. Criteri di priorità per la selezione dei beneficiari

L'attribuzione del punteggio di priorità, alle domande ritenute ammissibili, avviene valutando nell'ordine ciascuna tipologia di priorità a cui viene attribuito un peso in % su un totale di 100:

| TIPOLOGIA DELLE PRIORITA'  | PESO % |
|--|--------|
| A. Domande di aiuto presentate da aziende ricadenti in aree naturali protette                        | 25%    |
| B. Domande di aiuto presentate da aziende ricadenti in siti della Rete Natura 2000                   | 35%    |
| C. Domande di aiuto presentate da aziende che allevano con il metodo biologico gli animali aziendali | 40%    |
| TOTALE   | 100%   |

La posizione in graduatoria sarà stabilita in base ai seguenti parametri:

| A. Domande di aiuto presentate da aziende ricadenti in area protetta                               | Punti |
|--|-------|
| - superficie aziendale ricadente in area protetta $\geq$ al 75% della superficie totale            | 1     |
| - superficie aziendale ricadente in area protetta $\geq$ del 50% e < del 75% della sup. totale     | 0,75  |
| - superficie aziendale ricadente in area protetta $\geq$ al 25% e < al 50% della superficie totale | 0,5   |
| - superficie aziendale ricadente in area protetta < al 25% della superficie totale                 | 0     |

| B. Domande di aiuto presentate da aziende ricadenti in area Natura 2000                           | Punti |
|---|-------|
| - superficie aziendale ricadente in area Natura 2000 $\geq$ al 75% della superficie totale        | 1     |
| - superficie aziendale ricadente in area Natura 2000 $\geq$ del 50% e < del 75% della sup. totale | 0,75  |
| - superficie aziendale ricadente in area Natura 2000 $\geq$ al 25% e < al 50% della sup. totale   | 0,5   |
| - superficie aziendale ricadente in area Natura 2000 < al 25% della superficie totale             | 0     |

| C. Domande di aiuto presentate da aziende che allevano con il metodo biologico gli animali aziendali | Punti |
|--|-------|
| - aziende che utilizzano il metodo biologico per tutte le UBA aziendali                              | 1     |
| - aziende che utilizzano il metodo biologico su oltre il 50% ma meno del 100% delle UBA aziendali    | 0,5   |

|  |   |
|--|---|
| - aziende che non allevano con il metodo biologico gli animali aziendali | 0 |
|--|---|

La condizione dell'allevamento con il metodo biologico è rispettata qualora l'allevatore disponga della certificazione di allevamento biologico o su tutte le UBA allevate in azienda, o su almeno il 50% di esse, con l'eccezione dei soli animali di bassa corte allevati per l'autoconsumo. Inoltre il rapporto UBA allevate in azienda e la SAU foraggera aziendale dovrà essere compresa tra 0,3 e 2 UBA/ha

#### *4.2.1.8. Formazione della graduatoria*

Per ogni scadenza è prevista la formazione di una graduatoria unica regionale che verrà redatta secondo le seguenti modalità:

1. si attribuiranno i punteggi previsti per ciascun criterio (A-B-C-D);
2. si moltiplicheranno i punteggi ottenuti con ciascun criterio con il proprio peso percentuale;
3. si effettuerà la sommatoria di tutti i valori ottenuti sulla base del calcolo di cui al punto precedente che rappresenterà il punteggio finale in graduatoria

Le domande verranno finanziate in ordine decrescente di punteggio fino alla concorrenza della dotazione finanziaria prevista al capitolo 2.1. del presente documento.

Nell'ambito di soggetti che posseggono il medesimo punteggio, i beneficiari saranno collocati in graduatoria attribuendo una preferenza alle giovani imprenditrici che hanno un'età pari o inferiore ad a 40 anni al momento della presentazione della domanda a partire dalla più giovane e secondo l'ordine crescente di età anagrafica.

Quindi a seguire saranno collocati tutti gli altri soggetti ammessi, con il criterio dell'ordine crescente dell'età anagrafica, a partire dal soggetto più giovane.

#### **Scorrimento in graduatoria**

La graduatoria regionale rimane valida fino ad esaurimento delle risorse previste per ogni scadenza. Non è possibile alcun scorrimento delle posizioni in graduatoria anche nei casi di eventuali economie e/o esclusioni successive all'approvazione della stessa.